

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Gramarossa

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO MAZZOLI

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

[Signature]

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.gvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

[Signature]

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 12 NOV. 2008

Viterbo, li 12 NOV. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

D'ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE Dino

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Viterbo, li

11 DIC. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le

F.to Dino Cannone



PROVINCIA DI VITERBO

Deliberazione della Giunta

Delibera n. **330**

OGGETTO: Modifiche alle Delibere di Giunta nn. 245 del 5 luglio 2001 e 259 del 23 luglio 2001

L'anno 2008 addì TRENTONO del mese di OTTOBRE ~~settembre~~ alle ore 17 in Viterbo nella sede della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale, la quale con la presenza dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
MAZZOLI Alessandro	Presidente	X	
TRAPE' Mario	Vice Presidente	X	
CAPPELLI Angelo	Assessore		X
DI MEO Stefano	Assessore		X
FABBRINI Aldo	Assessore		
PIAZZAI Tolmino	Assessore	X	
PICCHIARELLI Giuseppe	Assessore	X	
RIZZELLO Antonio Domenico	Assessore	X	
TRAPPOLINI Renzo	Assessore	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

DELIBERA

Premesso,

- **che**, con delibera n. 245 del 05.07.2001 la Giunta Provinciale dava esecuzione all'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni – Autonomie Locali – Area Dirigenza per l'erogazione in favore del Dirigente del Settore Advocatura dei compensi di natura professionale relativi alle sentenze favorevoli all'Ente, con compensazione delle spese o senza pronuncia sulle spese, secondo i principi di cui al Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578;

- **che**, con Delibera di Giunta n. 259 del 23.07.2001 veniva approvato il "Regolamento per il conferimento di incarichi di difesa a professionisti esterni" per la creazione di un Albo di legali del libero foro cui far riferimento nelle ipotesi in cui il Settore Advocatura si trovi nell'impossibilità di gestire direttamente le controversie.

Rilevato che, nell'ambito del Settore Advocatura hanno fatto ingresso nuove figure di professionisti dotati della capacità di difendere l'Amministrazione Provinciale nei giudizi in cui risulta esserne parte e che quindi si rende necessario, per una migliore organizzazione del lavoro, individuare e definire le modalità di attribuzione e ripartizione degli incarichi, e dei connessi compensi, tra i professionisti interni al Settore Advocatura.

Ritenuto, inoltre, che si ha la necessità di procedere all'aggiornamento dell'Albo dei professionisti di fiducia attraverso l'inserimento di ulteriori figure professionali che abbiano comprovata esperienza nelle materie di specifica attinenza con gli Enti Locali, così che nel ricorrere ad un professionista esterno si possa individuare la professionalità più adeguata alla singola fattispecie.

Tenuto conto che, contestualmente all'aggiornamento dell'Albo si rende, altresì, indispensabile, per una più corretta gestione finanziaria degli incarichi professionali nel pieno ossequio delle disposizioni della Finanziaria e dei pareri evasi dalle varie sezioni della Corte dei Conti, individuare i criteri per una più adeguata quantificazione del compenso da rifondere al professionista esterno a tutela del pubblico interesse cui l'Ente è portatore.

Vista l'evoluzione normativa che, con l'art. 107 D.Lgs 267/2000 in combinato disposto con la più autorevole giurisprudenza, attribuisce ai Dirigenti la scelta di natura tecnico-giuridica della difesa in giudizio dell'Ente trattandosi non di scelta politico-amministrativa quanto di contegno prettamente esecutivo.

A voti unanimi

1. Di modificare le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 245 del 05.07.2001, ai sensi dell'art. 37 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Area Dirigenza 1998 – 2001, attraverso la determinazione di specifici criteri per il conferimento e la ripartizione degli incarichi di difesa tra i professionisti interni al Settore Advocatura; **ALLEGATO**
2. Di modificare le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 259 del 23.07.2001 e procedere all'aggiornamento dell'Albo dei professionisti esterni di fiducia cui ricorrere nelle ipotesi in cui il Settore Advocatura è impossibilitato a gestire direttamente le controversie; **ALLEGATO**
3. Di procedere alla definizione della disciplina relativa alla individuazione preventiva del compenso riconosciuto ai professionisti esterni per l'accettazione dell'incarico di difesa dell'Ente.
4. Dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

ALLEGATO
ALLEGATO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

- 1. MODALITA' E CRITERI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA
A PROFESSIONISTI INTERNI – COMPENSI**

- 2. IPOTESI PER ATTRIBUZIONE DEGLI
INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI:
MODALITA' DI SCELTA DI DETTI
PROFESSIONISTI - COMPENSI**

Approvato dalla Giunta Provinciale
con Deliberazione n. 330 del 31-10-2008

Premessa

La Costituzione in giudizio dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria è sorretta dal principio della indefettibile necessità della difesa a tutela dell'interesse di cui è portatore ed avviene dopo aver espletato le verifiche e le procedure in sede di autotutela, tese ad evitare contenziosi inutili e dispendiosi di risorse a difesa degli interessi della comunità; per questo va valutata anche la convenienza di ipotesi transattive.

Il mandato professionale è prerogativa dei professionisti legali del Settore Advocatura di questa amministrazione.

Solo nelle ipotesi in cui il Settore Advocatura è impossibilitato a gestire direttamente la controversia si provvederà, con atto dirigenziale e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, a conferire delega di difesa dell'Ente a professionista esterno. La designazione del legale cui conferire incarico di difesa e rappresentanza deve rispondere ai principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, in armonia con il vigente dettato legislativo.

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA A PROFESSIONISTI INTERNI

- Vista la disposizione di cui all'art. 37 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali - Area Dirigenza 1998 - 2001 alla stregua della quale gli enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti, disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, nel rispetto dei principi di cui al R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, valutando l'eventuale esclusione, totale e parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato;
- Vista la disposizione di cui all'art 27 del CCNL per il personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali - Code contrattuali del quadriennio 1998-2001 in virtù della quale gli enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.03.1999;
- Visto il regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578

Si adottano le seguenti disposizioni regolamentari:

Articolo 1

Criteri per la scelta del professionista

La scelta del professionista all'interno del Settore Advocatura viene effettuata tenendo conto dell'esperienza maturata nella materia oggetto della causa assegnanda e la designazione, a parità dei requisiti professionali, dovrà avvenire secondo il criterio della "rotazione" degli incarichi tra i suddetti professionisti.

In ipotesi di controversie ricadenti nella disciplina di cui alla L. n. 689/81 e/o relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 417 *bis* c.p.c. e/o disciplinate da norme speciali, che non necessitano obbligatoriamente di specifica difesa tecnica, il Dirigente del Settore Advocatura può affidare la difesa dell'Ente a professionista interno in delega congiunta con un dipendente del Settore Advocatura inquadrato nella categoria D.

Articolo 2

Compensi professionali

Ai dipendenti dell'Ente appartenenti alla categoria dei dirigenti ed alla categoria D, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed iscritti per conto dell'Amministrazione Provinciale nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le Pubbliche Amministrazioni, sono corrisposti, solo in caso di provvedimento giurisdizionale favorevole all'ente, emesso a conclusione del giudizio o di una sua fase, i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività, secondo i principi di cui al R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali – Area Dirigenza 1998 -2001 e dell'art. 27 del CCNL per il personale del Comparto Regioni e Autonomie locali, Code contrattuali del quadriennio 1998-2001.

I compensi dei professionisti saranno determinati, e liquidati, sulla scorta del prospetto di parcella per i diritti ed onorari riferiti all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata e con applicazione degli onorari minimi, per lo scaglione di appartenenza, della tariffa vigente per le cause della fattispecie trattata.

Qualora, tenuto conto della complessità della causa trattata e/o della rilevanza dell'esito conseguito, l'avvocato affidatario ritenga dover predisporre progetto di parcella con applicazione di onorari in misura superiore al minimo tariffario, il progetto verrà trasmesso all'Ordine degli Avvocati per il visto di congruità.

Articolo 3

Incentivo al personale

Quota parte del compenso professionale, determinato ai sensi del precedente articolo 2, sarà devoluto - dietro adozione di specifico provvedimento dirigenziale di determinazione del *quantum*, dei criteri e modalità di attribuzione - al personale dell'ente che abbia fattivamente collaborato nel giudizio, sia esso interno all'Avvocatura che appartenente ad altri settori, a titolo di incentivo.

Con apposita determinazione dirigenziale, sentiti gli avvocati che hanno trattato l'affare, saranno, di volta in volta, individuati i soggetti beneficiari di detto incentivo e la quota ad ognuno spettante in relazione alla qualità della collaborazione prestata.

Nell'ipotesi di delega congiunta, disciplinata dall'art. 1, comma 2 del presente regolamento, in merito alle controversie in materia di L. 689/81, in materia di pubblico impiego e in tutte le altre ipotesi previste dalle leggi speciali, spetterà al professionista individuare la quota di incentivo spettante al dipendente che ha assunto, in delega congiunta, la difesa della controversia.

Articolo 4

Definizioni

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento,

a) per "*provvedimenti*" devono intendersi tutti quegli atti e/o decisioni giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (Giudice civile, penale, amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica), idonei a definire la controversia o parte di essa in via definitiva;

b) per *favorevoli* si intendono tutti quei provvedimenti ove le domande e/o eccezioni dell'Ente siano state accolte.

Sono considerati favorevoli anche quei provvedimenti che, pur non pronunciando sul merito del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente positivo per l'Amministrazione seppur in mero rito (sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione e di competenza del Giudice adito, la nullità e/o l'irricevibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio per inattività della controparte, la perenzione del procedimento, la rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio per cessazione della materia del contendere e/o per carenza di interesse e/o per transazione).

In caso di sentenze favorevoli all'ente con condanna della controparte alla refusione delle spese legali le somme in questione devono essere corrisposte integralmente ai soggetti di cui all'art. 2 tenuto conto del criterio di ripartizione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Recepita copia della sentenza, si procederà a liquidare integralmente le dette somme con fondi di bilancio, provvedendo comunque al recupero per essere reintroitate nel bilancio stesso.

Qualora la somma liquidata dal Giudice appaia, alla luce della tariffa professionale vigente, manifestamente non adeguata tenuto conto della delicatezza della questione trattata ovvero dell'elevato valore della controversia, la detta somma sarà maggiorata di una percentuale da definirsi di volta in volta, fino ad massimo del 50%, e comunque corrisposta dietro liquidazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

In caso di provvedimenti favorevoli all'Ente con compensazione totale delle competenze di giudizio o senza pronuncia sulle spese, l'avvocato che ha trattato l'affare redige prospetto di parcella secondo i criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

In caso di delega congiunta, gli avvocati incaricati redigeranno unica parcella, con applicazione dei sopra indicati criteri.

In caso di provvedimenti favorevoli all'Ente con compensazione parziale delle competenze di giudizio l'Amministrazione corrisponde direttamente, con fondi di bilancio, la somma posta a carico della controparte, corrispondendola direttamente ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

La quota parte di competenze legali compensata dal Giudice è corrisposta dall'Amministrazione con lo stesso criterio e con le stesse modalità di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Articolo 5

Cause transatte

Qualora la transazione preveda l'assunzione della controparte dell'obbligo della totale refusione delle spese legali, le somme in questione devono essere integralmente corrisposte ai soggetti di cui all'art. 2 secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento. Recepita copia dell'atto transattivo sottoscritto e registrato, si provvederà ad anticipare con fondi di bilancio le somme in questione che saranno poi recuperate dall'Avvocatura dell'Ente per essere reintroitate nel bilancio provinciale.

Qualora la transazione preveda la compensazione integrale delle spese di causa l'Amministrazione corrisponde a titolo di compenso professionale una somma pari al 50% dell'importo che spetterebbe per l'attività espletata sulla base dei minimi della tariffa professionale vigente al momento della liquidazione sulla base dell'importo liquidato.

A tal fine l'avvocato che ha trattato l'affare redige prospetto di parcella per i diritti ed onorari ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento. In caso di delega congiunta gli avvocati incaricati e che hanno trattato l'affare redigeranno unica parcella con applicazione dei sopra indicati criteri.

Qualora infine, con l'atto transattivo si convenga una parziale refusione delle spese legali a carico della controparte, l'Amministrazione corrisponde direttamente ai professionisti che hanno trattato la causa transatta la somma posta a carico della controparte alla stregua di quanto disposto al comma 1 del presente articolo. La quota parte di competenze legali compensata è corrisposta dall'Amministrazione con lo

stesso criterio e con le stesse modalità di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Articolo 6

Ripartizione dei compensi professionali

La ripartizione dei compensi professionali tra gli avvocati interni viene effettuata secondo il seguente criterio:

- A) in caso di delega congiunta i compensi saranno ripartiti tra gli avvocati in misura pari, previa decurtazione della quota parte di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- B) in caso di delega disgiunta ed autonoma gli onorari saranno conferiti all'avvocato affidatario della causa, previa decurtazione della quota parte di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 7

Correlazione con la retribuzione di risultato

Ai sensi ed in virtù della norma di cui all'art. 37 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali - Area Dirigenza 1998 - 2001 l'Amministrazione Provinciale, tenuto conto dell'incidenza degli effetti del presente regolamento e sentito il Nucleo di valutazione, disporrà annualmente ed in occasione dell'adozione del relativo provvedimento, in merito all'attribuzione dell'indennità di risultato all'avvocato - dirigente, indennità che comunque dovrà essere garantita nella misura del 50%.

Alla stregua della disposizione di cui all'art. 27 del CCNL per il personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali - Code contrattuali del quadriennio 1998-2001 l'Amministrazione Provinciale disciplina, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.03.1999, che comunque dovrà essere garantita nella misura del 50%.

Articolo 8

Liquidazione dei compensi professionali e degli incentivi al personale

I compensi determinati ai sensi dei precedenti articoli saranno liquidati dietro provvedimento dirigenziale.

Gli incentivi determinati ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento sono liquidati, con provvedimento dirigenziale unitamente alla liquidazione dei compensi ai professionisti.

Articolo 9

Oneri riflessi

Le somme liquidate sono al lordo degli oneri riflessi. Qualora il gravame delle spese sia posto a carico della controparte, andranno quantificati e posti a carico della stessa anche gli oneri riflessi.

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA A PROFESSIONISTI ESTERNI

Articolo 10

Designazione del professionista esterno

Il Dirigente del Settore Advocatura, nell'ipotesi in cui l'ingente mole di lavoro non consenta ai professionisti interni al Settore di trattare direttamente le controversie incardinate innanzi alle autorità giudiziarie della Circoscrizione di Viterbo, valuta i presupposti per affidare l'incombente difensivo ad un professionista esterno, iscritto all'Albo di fiducia istituito presso l'Ente, le cui modalità di accesso sono regolamentate nell'allegato A del presente regolamento.

In via ordinaria, nell'ipotesi in cui si pervenga alla necessità di avvalersi della difesa a mezzo di professionista esterno la scelta del legale viene fatta tenendo conto dell'esperienza maturata nella materia oggetto della causa assegnanda e la designazione, a parità di requisiti professionali, dovrà avvenire secondo il criterio della "rotazione" degli incarichi tra i legali dell'Albo.

Il Dirigente del Settore Advocatura si riserva la facoltà di essere notiziato sullo stato della procedura assegnata.

La difesa e la rappresentanza dell'Ente, a discrezione del Dirigente del Settore Advocatura, e per motivate ragioni di interesse pubblico, potranno essere conferite anche congiuntamente all'Avvocato dipendente dell'amministrazione. In detta ipotesi ciascun professionista presenta il prospetto di parcella secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 11

Modalità di attribuzione dell'incarico

Il Dirigente del Settore Advocatura, esaminata la controversia, sulla scorta della documentazione acquisita presso i competenti uffici dell'amministrazione, predispone una proposta di compenso professionale da sottoporre al legale all'atto della proposta di conferimento dell'incarico.

L'accettazione dell'incarico di difesa dell'Ente comporta inequivocabilmente anche l'accettazione del compenso.

Articolo 12

Modalità di attribuzione dell'incarico fuori dalla Circoscrizione di Viterbo

Nell'ipotesi in cui il Settore Advocatura, impossibilitato a gestire direttamente una controversia incardinata innanzi ad un'autorità giudiziaria non facente parte della Circoscrizione di Viterbo, si trovasse nella necessità di far ricorso ad un legale del libero foro, dovrà essere attribuito l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente a professionista che abbia comprovata esperienza e professionalità in relazione alla causa assegnanda.

ALLEGATO A

Articolo 1

Requisiti e modalità di partecipazione al bando di selezione

Nel rispetto dei principi di interesse pubblico e per il perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia e trasparenza, il Settore Advocatura della Provincia di Viterbo ha provveduto all'istituzione di un Albo di professionisti del libero foro, cui demandare la difesa e la rappresentanza dell'Ente nei giudizi innanzi alla circoscrizione del Tribunale di Viterbo, nelle ipotesi in cui i professionisti interni al Settore Advocatura siano impossibilitati alla gestione diretta della controversia.

Presupposti necessari per partecipare al Bando di Selezione per l'inserito nell'Albo sono:

1. non aver avuto negli ultimi tre anni incarichi in giudizi contro l'Amministrazione Provinciale di Viterbo;
2. impegno a non assumere – nel periodo di riferimento – incarichi in giudizi contro l'Amministrazione Provinciale di Viterbo e per tutta la durata dell'iscrizione;
3. avere espletato negli ultimi due anni, ovvero avere in corso, incarichi ricevuti da una pubblica amministrazione;
4. impegno ad accettare, a titolo di retribuzione dell'incarico di difesa, l'importo preventivamente individuato dall'amministrazione.

I requisiti di cui ai punti 1 e 3 dovranno essere comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa.

L'impegno di cui al punto 2 e 4 dovrà essere assunto contemporaneamente alla presentazione dell'istanza, anche con dichiarazione non congiunta.

L'eventuale successiva conoscenza da parte dell'Ente, dell'assenza dei requisiti di cui al presente articolo, comporterà l'immediata revoca dall'incarico e la cancellazione dall'Albo, cui potrà far seguito eventuale azione derivante dalla rilevata dichiarazione non veritiera.

Articolo 2

Presentazione della domanda

Nei termini di cui al bando gli interessati dovranno presentare relativa istanza corredata da:

1. curriculum, da cui possa evincersi l'esperienza acquisita nelle materie di maggiore interesse per la pubblica amministrazione con indicazione di massima dei procedimenti in cui si è svolta attività forense e del loro importo approssimativo;
2. dichiarazione sostitutiva di cui al precedente articolo;

3. impegno di cui al precedente articolo.

Articolo 3

Pubblicazione dell'Albo

L'Albo, predisposto e approvato, verrà pubblicato e reso noto a cura del Settore Avvocatura, presso la sede dell'Amministrazione Prov.le, sul sito internet dell'amministrazione e presso l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Viterbo.

Articolo 4

Aggiornamento biennale dell'Albo

Il Settore Avvocatura provvederà, ogni biennio, all'aggiornamento dell'Albo, sulla scorta di un bando di concorso appositamente indetto.

I requisiti richiesti per la partecipazione al suddetto concorso saranno gli stessi richiesti per l'iscrizione iniziale.

Del concorso verrà data divulgazione a mezzo di nota del Settore Avvocatura, pubblicata presso la sede dell'amministrazione, sul sito internet della stessa, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo e presso gli uffici giudiziari della circoscrizione di Viterbo.

L'iscrizione dei professionisti già inseriti nell'Albo sarà mantenuta di diritto se non pervenga richiesta di cancellazione.

I professionisti possono, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dall'Albo.

Di detta rinuncia se ne prenderà atto immediatamente.

L'Albo, aggiornato e approvato, o modificato sulla scorta delle richieste di cancellazione, sarà affisso presso la sede dell'A.P., sul sito della Provincia di Viterbo e presso l'ordine degli Avvocati di Viterbo.